

Legge regionale 16 dicembre 1991 , n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/01/1992

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

Art. 4

1. Dai processi delle lavorazioni industriali derivano tre tipi di residui:

- a) i rifiuti, intesi come sostanze abbandonate o destinate all' abbandono ai sensi della definizione fornita dalle direttive CEE e dal DPR 10 settembre 1982, n. 915;
- b) i residui utilizzabili in ulteriori processi produttivi al fine della realizzazione di ulteriori prodotti finiti; tali residui sono denominati << materie prime secondarie >> ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) i resti di materie prime e materie prime secondarie, non ulteriormente utilizzabili in diversi processi produttivi, ma suscettibili di combustione ai fini della produzione di energia o calore ovvero utilizzabili esclusivamente nell' ambito di processi di combustione.